

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013
210/2013/S/GAS

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA SOGIP S.R.L., RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
499/2012/S/GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 83/2012/E/gas;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "*Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 499/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 499/2012/S/gas, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sogip S.r.l., un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:
 - i) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della RQDG, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento; in particolare, fino alla data del 20 ottobre 2011, la società gestiva le chiamate di pronto intervento tramite il numero 095895503, che corrispondeva al numero del centralino di pronto intervento della Polizia Locale del Comune di Acireale e che pertanto non era dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento gas di Sogip S.r.l.;
 - ii) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) e dell'articolo 1, comma 1, della RQDG, la società non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva (punto 6 della *check list*) risulterebbe che le chiamate telefoniche di pronto intervento vengono registrate su di un documento alterabile (foglio elettronico *excel*) e senza l'indicazione delle informazioni previste dai punti iii) e v) dell'articolo 1, comma 1, della RQDG;
 - iii) in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della RQDG, la società ha dichiarato (punto 8 della *check list*) di essersi dotata di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti e con un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, solo a partire dalla data del 20 ottobre 2011 e non dall'1 luglio 2009, come previsto dalla RQDG;
 - iv) in violazione dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della RQDG la società non ha ottemperato all'obbligo di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione; in particolare, la società ha dichiarato, in sede di verifica ispettiva, con riferimento alle chiamate di pronto intervento (punto 2 della *check list*) che *“il sistema “AASTRA” gestisce automaticamente tutte le chiamate che vengono registrate in modo sequenziale per data e ora, con la possibilità di produrre elenchi dettagliati delle telefonate ricevute per un periodo attualmente impostato per 120 giorni. Tutte le telefonate antecedenti i 120 giorni vengono totalizzate per ogni mese e vengono persi i dati relativi alla data e all'ora, nonché la registrazione vocale...”*; inoltre, in sede di verifica ispettiva, alla richiesta di fornire in formato cartaceo l'elenco delle chiamate pervenute al centralino di pronto intervento dall'1 gennaio al 30 giugno 2012, la società ha prodotto (punto 7 della *check list*) l'elenco delle sole chiamate pervenute dal 6 marzo al 29 giugno 2012;

- con nota 22 gennaio 2013 (prot. Autorità 3224), successivamente precisata con nota 15 marzo 2013 (prot. Autorità 10508), Sogip S.r.l. ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 499/2012/S/gas;
- nella riunione del 16 maggio 2013, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le condotte relative alle violazioni dell'articolo 25, comma 1, lettera b) e dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) risultano cessate alla data del 20 ottobre 2011, cioè prima dell'effettuazione della verifica ispettiva;
- la proposta presentata da Sogip S.r.l. descrive, preliminarmente, iniziative che appaiono idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alle violazioni, eliminando o attenuando le eventuali conseguenze immediate e dirette delle stesse; in particolare la società ha dichiarato e documentato di aver adeguato il centralino di pronto intervento, oggetto di contestazione, alle prescrizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera g) e 30, comma 1, lettera c) della RQDG.

RITENUTO CHE:

- la proposta presentata da Sogip S.r.l. reca, altresì, cinque impegni (relativi rispettivamente: all'incremento degli operatori qualificati per operazioni di sorveglianza e intervento sugli impianti; alla realizzazione di corsi di formazione per gli operatori addetti alle segnalazioni di pronto intervento gas; all'incremento del numero di personale tecnico addetto al servizio di pronto intervento sul territorio; al trasferimento della sede operativa dal centro storico di Acireale ad una area periferica decentrata con interconnessioni stradali di migliore viabilità; alla realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza e pronto intervento gas) che appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Sogip S.r.l. in data 22 gennaio 2013 (prot. Autorità 3224), successivamente precisata con nota 15 marzo 2013 (prot. Autorità 10508) (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 499/2012/S/gas e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;

3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, le osservazioni potranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica e il gas, Ufficio Speciale Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano – Fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: *“Proposta di impegni di Sogip S.r.l. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com”*;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Sogip S.r.l. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sogip S.r.l., Via S. Francesco di Paola n.21, 95024 Acireale (CT) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni